



Le attività delle imprese di pulizie

Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività di :

- pulizia**
: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- disinfezione**
: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;
- disinfestazione**
: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- derattizzazione**
: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sanificazione**
: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti rimuovendone agenti patogeni, e in generale migliorandone le condizioni del microclima, della temperatura, dell'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Non rientrano nell'applicazione della normativa, ad es.:

- la pulizia dei cammini;
- lo spurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arresti, strade e cigli stradali;

- la disinfezione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici;

- la pulizia di chiese;

N.B. I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di pulizie, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'Albo regionale delle imprese artigiane.

Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti "non imprese" disciplinati nel primo libro del codice civile.

I requisiti di capacità economico – finanziaria

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di

capacità economica-finanziaria

che si intendono posseduti in presenza delle seguenti condizioni:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendo i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 7 marzo 1996 n.108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario comprovati da apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati, ovvero dalla titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line.

I requisiti di onorabilità

I requisiti di

onorabilità

per l'esercizio dell'attività di pulizie sono quelli previsti [dall'art. 2 del D.Lgs.196/1993](#). Tali requisiti devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- titolare dell'impresa individuale;
- titolare o direttore preposto all'esercizio dell'impresa;
- tutti i soci per le società in nome collettivo;
- soci accomandati per le società in accomandita semplice;

- amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

Attività di sanificazione - disinfezione - derattizzazione

A differenza delle attività di pulizie e disinfezione, l'esercizio delle attività di

disinfezione, derattizzazione, sanificazione

richiede la

nomina di un responsabile tecnico

in possesso di uno fra i seguenti requisiti professionali:

A - OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

- assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente;
- più esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno tre anni come dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare in imprese del settore regolarmente abilitate.

B - TITOLO DI STUDIO DIRETTAMENTE ABILITANTE

- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale;

oppure

- diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea in materia tecnica attinente l'attività.

Nel caso di diploma o attestato di qualifica, il corso di studi deve prevedere almeno un insegnamento biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

Il preposto alla gestione tecnica può ricoprire la stessa carica per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve soddisfare un "

rapporto di immediatezza

" con l'impresa. Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Le fasce di classificazione

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o

all'Albo regionale imprese artigiane

vincoli della normativa comunitaria.

, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, (appalti pubblici), secondo fasce di classificazione per volume d'affari. Ciò non è invece necessario per le procedure di affidamento servizi che non ricadono nei

LINK A

SARL

Le sanzioni per le imprese di pulizie

Le imprese di pulizie possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

• La mancata comunicazione nei termini dei requisiti:

le imprese che non comunicano alla Camera di Commercio le variazioni dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa nei termini previsti dei trenta giorni, sono soggette ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 207,00 euro a 620,00 euro.

• L'esercizio dell'attività d'impresa in mancanza d'iscrizione

: sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro le imprese che esercitano le attività senza essere iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, o che esercitano l'attività nonostante l'avvenuta sospensione, o dopo la cancellazione. Sono sanzionati: il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

I committenti possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

• L'affidamento di servizi a imprese non in regola

: le imprese che affidano lo svolgimento delle attività di pulizie ad imprese che non risultino in regola, sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro. Sono sanzionati: il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

• La stipula di contratti con imprese non iscritte

: a chiunque stipuli contratti con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 1.033,00 euro. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,00 euro a 25.823,00 euro.

Le condizioni di validità dei contratti per servizi di pulizie

I contratti stipulati con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Ultima modifica:

Martedì, Novembre 11, 2025 - 17:20

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3 (2 votes)

Aliquota
